

# Legge federale sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria (LSIF)

742.140.2

del 20 marzo 2009 (Stato 1° gennaio 2016)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 ottobre 2007<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Obiettivi

La presente legge ha gli obiettivi seguenti:

- a. potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni nel traffico viaggiatori a lunga distanza e nel traffico merci;
- b. aumento del numero di nodi principali;
- c. riduzione dei tempi di percorrenza sull'asse est-ovest;
- d. eliminazione delle carenze di capacità sull'asse nord-sud.

### Art. 2<sup>3</sup> Oggetto

La presente legge disciplina le misure e il finanziamento relativi ai grandi progetti ferroviari NFTA e FERROVIA 2000.

### Art. 3 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

- a. *aumento delle prestazioni*: misure finalizzate al potenziamento del traffico ferroviario su una determinata tratta o in un determinato nodo;
- b. *potenziamento delle capacità*: misure finalizzate all'eliminazione di una carenza di capacità esistente come pure all'aumento delle prestazioni;
- c. *misure di accelerazione*: misure finalizzate alla riduzione del tempo di percorrenza di un treno tra due stazioni;

RU 2009 4219

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2007 6933

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).

- d. *intensificazione della successione dei treni*: riduzione dell'intervallo di tempo tra due treni che percorrono la stessa tratta nella stessa direzione;
- e. *separazione dei flussi di traffico*: misure applicate in un nodo, finalizzate a permettere la circolazione dei treni senza incroci e ad aumentare la capacità del nodo.

## Sezione 2: Misure

### Art. 4 Misure relative ai grandi progetti ferroviari

Le misure relative ai grandi progetti ferroviari comprendono:

- a. sulle linee di base della nuova linea ferroviaria transalpina (NFTA):
  - 1. Basilea–San Gottardo Nord: intensificazione della successione dei treni Basilea–Brugg–Altdorf/Rynächt,
  - 2.<sup>4</sup> San Gottardo Sud–Chiasso: aumento delle prestazioni nei nodi di Bellinzona, Lugano e Chiasso, intensificazione della successione dei treni Biasca–Bellinzona–Chiasso,
  - 3. Bellinzona–Luino: aumento delle prestazioni e potenziamento delle capacità,
  - 4. Zugo–Arth-Goldau: aumento delle prestazioni nel nodo di Arth-Goldau e potenziamento delle capacità,
  - 5. regione di Berna: aumento delle prestazioni Berna–Thun,
  - 6. assi del Lötschberg e del San Gottardo: in caso di aumento del volume di traffico, misure volte a garantire l'approvvigionamento elettrico delle ferrovie e misure di protezione contro l'inquinamento fonico sulle tratte di accesso alle gallerie di base del San Gottardo e del Lötschberg;
- b. sulle altre tratte:
  - 1. regione di Ginevra: aumento delle prestazioni,
  - 2.<sup>5</sup> regione di Losanna: potenziamento delle capacità (quarto binario) Losanna–Renens, separazione dei flussi di traffico a Renens, potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni nel nodo di Losanna,
  - 3.<sup>6</sup> Losanna–Briga–Iselle: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni,

4 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).

5 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).

6 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).

- 4.7 Losanna–Bienne–Olten: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni,
- 5.8 Losanna–Berna: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni,
6. regione di Berna: separazione dei flussi di traffico a Wylerfeld, potenziamento delle capacità nel nodo di Berna,
7. Thun–Interlaken: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni, garanzia della qualità delle coincidenze a Thun,
- 8.9 Bienne–Delémont–Porrentruy: potenziamento delle capacità,
9. Basilea–Olten–Lucerna: separazione dei flussi di traffico a Liestal, aumento delle prestazioni nella stazione di Basilea traffico viaggiatori, aumento delle prestazioni Basilea–Lucerna,
10. regione di Olten: separazione dei flussi di traffico Olten Nord e Olten Est, aumento delle prestazioni nel nodo di Olten,
11. Olten–Aarau: potenziamento delle capacità Olten–Aarau (intera tratta a quattro binari), potenziamento delle capacità (quarto binario) Dulliken–Däniken, galleria dell'Eppenbergr,
- 12.<sup>10</sup>...
- 13.<sup>11</sup> regione di Zurigo: quota del traffico a lunga distanza sulla linea di transito,
14. Thalwil–Lucerna: potenziamento delle capacità Cham–Rotkreuz, aumento delle prestazioni nel nodo di Thalwil,
15. Zurigo–Winterthur: separazione dei flussi di traffico regione di Dorf-  
nest, incluso potenziamento delle capacità; separazione dei flussi di  
traffico Hürlistein, potenziamento delle capacità nodo di Effretikon,  
aumento delle prestazioni Bassersdorf–Effretikon–Winterthur,
16. regione di Winterthur: potenziamento delle capacità Tössmü-  
hle–Winterthur, aumento delle prestazioni nel nodo di Winterthur,
17. Winterthur–San Gallo: misure di accelerazione e aumento delle presta-  
zioni,

7 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 651; FF **2012** 1283).

8 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 651; FF **2012** 1283).

9 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 651; FF **2012** 1283).

10 Abrogata dal n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 651; FF **2012** 1283).

11 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 651; FF **2012** 1283).

18. Winterthur–Weinfelden: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni,
19. Bellinzona–Locarno: aumento delle prestazioni e potenziamento delle capacità,
20. valle del Reno: potenziamento delle capacità,
21. Neuhausen–Sciaffusa: aumento delle prestazioni,
22. in caso di aumento del volume di traffico, misure volte a garantire l'approvvigionamento elettrico delle ferrovie, misure di protezione contro l'inquinamento fonico e costruzione di impianti di ricovero.

**Art. 5** Misure relative ad altre tratte

L'Ufficio federale dei trasporti effettua pianificazioni volte a stabilire le possibilità di realizzazione e i costi di misure relative ad altre tratte della rete ferroviaria svizzera.

**Art. 6** Misure di compensazione per il traffico regionale

Se le misure di cui all'articolo 4 comportano inconvenienti per il traffico regionale, sono realizzate misure edili per ovviarvi.

**Art. 7** Progettazione ed esecuzione

<sup>1</sup> I gestori dell'infrastruttura progettano ed eseguono le misure per lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria.

<sup>2</sup> La Confederazione disciplina i suoi rapporti con i gestori dell'infrastruttura per mezzo di convenzioni. In tali convenzioni sono fissati in dettaglio gli obiettivi concernenti le capacità che devono essere messe a disposizione come anche le tratte, le prestazioni, i costi e le scadenze, la concessione dei mezzi finanziari e l'organizzazione.

<sup>3</sup> Le convenzioni sottostanno all'approvazione del Consiglio federale.

**Art. 8** Assegnazione di mandati

I gestori dell'infrastruttura assegnano le commesse di forniture e di servizi come pure le commesse edili conformemente alla legislazione federale in materia di acquisti pubblici.

**Art. 9** Ottimizzazione costante dei lavori

Nella progettazione ed esecuzione dei lavori occorre tenere costantemente conto, secondo il principio dell'ottimizzazione aziendale e macroeconomica, dei progressi tecnologici in campo ferroviario, delle migliori organizzative e dell'evoluzione nel traffico viaggiatori e merci.

**Art. 10**<sup>12</sup>**Sezione 3: Finanziamento****Art. 11** Crediti d'impegno

L'Assemblea federale stanziava mediante decreto federale i crediti d'impegno necessari per le misure di cui agli articoli 4–6.

**Art. 12** Modalità di finanziamento

<sup>1</sup> La Confederazione, mediante il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria di cui alla legge del 21 giugno 2013<sup>13</sup> sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria, mette a disposizione le risorse stanziata per il finanziamento delle misure sotto forma di mutui a interesse variabile, rimborsabili condizionalmente, e di contributi a fondo perso.<sup>14</sup>

<sup>2</sup> ...<sup>15</sup>

<sup>3</sup> Fatta salva l'approvazione dell'Ufficio federale dei trasporti, i gestori dell'infrastruttura possono concludere con i Cantoni interessati e terzi (partenariato pubblico-privato) convenzioni concernenti il prefinanziamento delle misure di cui all'articolo 4 decise e finanziate dall'Assemblea federale.

**Sezione 4: Vigilanza, rapporto e procedure****Art. 13** Vigilanza e controlli

Il Consiglio federale assicura la vigilanza e i controlli sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria.

**Art. 14** Rapporto

<sup>1</sup> Il Consiglio federale informa annualmente l'Assemblea federale circa:

- a. lo stato dei lavori relativi allo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria;
- b. le spese in base ai crediti d'impegno stanziati;
- c. gli investimenti effettuati per le misure di cui agli articoli 4–6 e i relativi investimenti previsti nei quattro anni successivi.

<sup>12</sup> Abrogata dal n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 651; FF **2012** 1283).

<sup>13</sup> RS **742.140**

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 651; FF **2012** 1283).

<sup>15</sup> Abrogata dal n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 651; FF **2012** 1283).

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni emana le disposizioni esecutive concernenti la supervisione delle prestazioni, dei costi, delle finanze e delle scadenze relativi alle misure approvate.

**Art. 15** Procedura e competenze

La procedura e le competenze relative alla pianificazione, alla costruzione e all'esercizio delle costruzioni e degli impianti sono rette dalla legge del 20 dicembre 1957<sup>16</sup> sulle ferrovie.

## **Sezione 5: Disposizioni finali**

**Art. 16** Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

**Art. 17** Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

**Art. 18** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° settembre 2009<sup>17</sup>

<sup>16</sup> RS 742.101

<sup>17</sup> DCF del 19 ago. 2009.

*Allegato*  
(art. 17)

## **Modifica del diritto vigente**

...<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU **2009** 4219.

